

Chiarimenti sulle date delle fatture elettroniche

Premessa

Con la circolare 14/E del 17/06/2019, dedicata alla fatturazione elettronica, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito molti aspetti operativi confermando quanto già specificato nelle FAQ in materia e quanto già pubblicato in precedenti documenti di prassi.

Di particolare interesse sono i chiarimenti attesi da tempo sulla data da indicare sulla fattura e sui termini di invio allo SDI delle fatture.

Infatti, a partire da tale decorrenza scade il periodo provvisorio in cui gli utenti avevano la possibilità di inviare allo SDI le fatture elettroniche entro il termine di liquidazione IVA del periodo cui l'operazione si riferisce. In particolare, dall'01/01/2019, in base all'art 11, DL n. 119/2018 la fattura deve riportare anche la data di effettuazione dell'operazione se diversa dalla data di emissione.

Data di emissione fattura e data dell'operazione dal 01/07/2019

La circolare 14/E detta le modalità operative con le quali recepire le modifiche apportate dal D.L. 119/2018 alla normativa IVA dell'art 21 del DPR 633/1972. E' bene tenere distinte le due principali categorie di fatture:

- fatture immediate;
- fatture differite

Fattura immediata

Nel caso di fatture immediata le principali novità si possono riassumere:

- non vale più la regola che il documento debba essere emesso entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione. La fattura può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.
- nel caso in cui la data di effettuazione dell'operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest'ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell'operazione che la data di emissione

La circolare chiarisce un punto importante in merito alla data da indicare sulla fattura in quanto nel campo "Data" della fattura va indicata la data di effettuazione dell'operazione. Operativamente si traduce nel fatto che nella sezione "Dati generali" del file XML nel campo "Data" va quindi indicata la data di effettuazione dell'operazione. Invece per quanto riguarda la data di emissione della fattura è lo SDI che "inequivocabilmente e trasversalmente" ne attesta la data e l'ora di avvenuta trasmissione.

A tal fine la circolare fa un esempio:

Cessione di beni effettuata il 28.09.2019. La fattura immediata:

- può essere emessa (e quindi generata e inviata allo SDI) il medesimo giorno. Nel campo "Data" sarà indicato il 28.09.2019
- può essere generata il giorno di effettuazione dell'operazione e inviata allo SDI nei 12 giorni successivi. Ad esempio viene inviata l'8.10.2019. In tal caso nel campo "Data" va indicato il 28.09.2019 mentre nello SDI risulterà come data 8.10.2019
- può essere generata e inviata al SDI in uno dei 10 giorni intercorrenti tra il 28.09.2019 e il 10.10.2019. Nel campo "Data" sarà sempre riportato il 28.09.2019.

Per le fatture che non vengono veicolate dallo SDI, ad esempio quelle emesse in modo tradizionale/cartaceo dai soggetti in regimi forfettari, qualora la data di emissione sia diversa dalla data dell'operazione, questa la si può indicare sulla fattura, ad esempio sul corpo del documento in una riga descrittiva.

Fattura differita

L'Agenzia precisa che l'introduzione della possibilità di emettere la fattura immediata entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione sopra illustrata non fa venir meno e non modifica quanto disposto dall'art. 21, comma 4, DPR n. 366/72 che disciplina, in particolare, l'emissione della c.d. "fattura differita".

La fattura differita deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione e trasmessa quindi entro lo stesso termine al SDI indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.

Ai fini della compilazione della fattura e della indicazione della data l'Agenzia specifica che "Sia possibile indicare una sola data, ossia per le fatture elettroniche via Sdi, la data dell'ultima operazione".

A tal proposito la circolare fa un esempio: supponiamo 3 cessioni documentate da 3 DDT emessi: 2.09, 10.09, 28.09.2019.

In base alla circolare dell'ADE la fattura deve essere emessa (cioè inviata a SDI) entro il 15.10 e riportare nel campo "Data" del file la data dell'ultima operazione, ossia il 28.09.2019

Anche in questo caso la data di emissione della fattura è attestata dal sistema di interscambio mentre nel campo "Data" del file XML può quindi essere inserita la data dell'(ultima) operazione.

A parere nostro e anche di autori autorevoli (<https://www.ecnews.it/data-e-trasmissione-della-fattura-elettronica-differita/> - <https://www.agendadigitale.eu/documenti/fatture-differite-la-data-da-indicare-dal-primo-luglio-2019/>) si potrebbe indicare nel campo "Data" la data di fine del mese della data ultima operazione come si è sempre operato. Quindi nell'esempio sopraindicato nel campo "Data" si potrebbe indicare il 30.09.2019. Sicuramente questo modo di procedere è meno invasivo per le imprese che eseguono la fatturazione differita in un solo 'blocco' a fine mese e quindi non sarebbero costrette ad aggiornare il software. Questa tesi è avvalorata dal fatto che così procedendo se il campo Data della fattura è diverso dalla data dell'operazione devono essere indicate entrambe.

Questa modalità di procedere è comunque legittima purché:

- la fattura vada comunque trasmessa entro il 15 del mese successivo di riferimento all'operazione;
- l'IVA vada versata con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione

Per gli utenti che vogliono indicare nel campo Data la data dell'ultimo ddt riepilogato sarà disponibile un aggiornamento di Business Cube\Business Net per i programmi di fatturazione differita (Vedi paragrafo Interventi su Business Net\Business Cube)

Stampa registri fatture emesse

Dalla lettura degli esempi forniti nella circolare 14/2019 dell'ADE sembra che sia venuto meno l'obbligo di sequenzialità di data nella generazione delle fatture in quanto il nuovo testo indica che "... il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell'operazione". E' stato quindi soppresso il punto in cui recitava "nell'ordine della loro numerazione CON RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA LORO EMISSIONE". Sicuramente questa novità facilita gli utenti nell'emissione e annotazione delle fatture e quindi è ammissibile che sul registro vendite possa trovarsi una situazione del genere:

Numero fattura\Protocollo	Data fattura
100	16/07/2019
101	15/07/2019
102	17/07/2019
103	18/07/2019

In merito alla data che deve essere stampata sui registri IVA delle vendite la circolare 14/2019 chiarisce che è possibile riportare la data indicato nel campo "Data" della fattura elettronica.

Nella logica di una ordinata contabilità la circolare 13/E impone che numerazione e registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento.

Nell'esempio della fattura immediata di cui al paragrafo precedente si potrebbe avere la seguente ipotesi di date:

Data operazione	28/09/2019
Data fattura (campo "Data" in XML)	28/09/2019
Data Invio allo SDI	Entro 12 giorni, e quindi entro 10 ottobre
Data ricezione esito dallo Sdl	(vedere sotto, capitolo "Scarti")
Data registrazione contabile	28/09/2019 (oppure nella data di invio allo SDI, per es. 4 ottobre 2019)
Data competenza Iva	28/09/2019 (importante!)
Date decorrenza delle scadenze	28/09/2019

Rimandando all'esempio del paragrafo precedente per la fattura differita:

Data operazione (dei DDT)	02/09/2019, 10/09/2019, 28/09/2019
Data fattura (campo "Data" in XML)	28/09/2019 o 30/09/2019
Data Invio allo Sdl	Entro 15 ottobre e quindi es. 01/10/2019

Data ricezione esito dallo SdI	(vedere sotto, capitolo "Scarti")
Data registrazione contabile	28/09/2019 o 30/09/2019 o oppure nella data di invio allo SDI)
Data competenza Iva	30/09/2019
Date decorrenza delle scadenze	30/09/2019

Interventi su Business Net\Business Cube

Al fine di dare la possibilità all'operatore di poter datare le fatture differite sulla data ultimo DDT, sono previsto i seguenti interventi sui programmi:

- **Fatturazione differita (B*VEFADI.DLL):** aggiunto il flag 'Come data fattura usa la data dell'ultimo DDT'. Se spuntato la data della fattura differita sarà la data dell'ultima bolla\ddt. Il flag è recentato e quindi è proposto con l'ultimo valore impostato. In questa modalità l'attribuzione del numero fattura avverrà cronologicamente per data DDT, e non più per codice conti/ragione sociale del cliente ovviamente.
- **Fatturazione differita interattiva (B*VEFDIN.DLL):** solo per i documenti emessi è stata creata opzione di registro BSVEFDIN/OPZIONI/ DatDocComeUltDDT (S/N, default N) . Se impostata a S, in fase di salvataggio fattura, controlla se la data fattura è diversa dalla data dell'ultimo ddt e, nel caso, avvisa e forza la data fattura uguale a quella del ddt più recente

NB. Occorre tener conto che, chi procede a più processi di fatturazione nel mese, ad esempio per alcuni clienti la fatturazione la eseguo anche al 15 del mese oltre che a fine mese, necessariamente, utilizzando il flag per datare le fatture differite con la data ultimo DDT, si generano delle fatture che NON possono rispettare la progressività tra numero e data fattura (ad esempio potrà generarsi la fattura n° 100 del 14/09/2019 e la fattura 101 del 10/09/2019). Per questa ragione NTS Informatica consiglia di datare le fatture differite in modo fisso, ad esempio a fine mese come da sempre.

Scarti

Per la gestione degli scarti, nulla è cambiato.

Conclusioni

Le indicazioni di NTS Informatica, di cui sopra, valgono per il periodo che inizia il 1/7/2019, dopo il periodo transitorio previsto dalla legge.